

SENTENZA DELLA CASSAZIONE

La restituzione dei contributi versati

Le Casse possono adottare misure per la non restituibilità dei contributi versati dai professionisti in nome della sostenibilità della gestione. La Corte di Cassazione afferma l'autonomia delle Casse e conferma una potestà che il Ministero del Lavoro aveva già indicato all'Enpav.



A cura della Direzione Studi

Le Casse di previdenza dei professionisti possono legittimamente adottare misure che prevedono la non restituibilità dei contributi versati dagli iscritti. Una questione su cui per anni la giurisprudenza non è stata unidirezionale, ma è stata chiarita dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12209 del 6 giugno 2011, che ha accolto il ricorso della Cassa Forense nei confronti di un anziano contribuente, che in precedenza si era visto dare ragione sia dal Tribunale di Salerno

che dalla relativa Corte d'Appello. Il caso è quello di un avvocato iscrittosi alla Cassa Forense nel 1992, all'età di 72 anni, e cancellatosi 12 anni più tardi, nel 2004, chiedendo la restituzione dei contributi versati, non avendo maturato il diritto ad alcun trattamento pensionistico. L'avvocato ha basato la sua richiesta sull'articolo 21 della legge 576/1980, di riforma della previdenza forense, a norma del quale "*Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi...*". L'istanza in questione è stata respinta dalla Cassa Fo-

rense che, nel frattempo, si era privatizzata ed aveva modificato l'art. 4 del proprio Regolamento, disponendo la non restituibilità dei contributi versati. Di qui il ricorso dell'iscritto.

LA SENTENZA

I primi due gradi di giudizio hanno visto appunto prevalere le ragioni dell'iscritto, ma, con la sentenza in esame, la Suprema Corte ha dato definitivamente ragione alla Cassa. "*In materia di trattamento previdenziale - spiegano le motivazioni della Cassazione - gli enti previdenziali privatizzati, nell'esercizio della*

propria autonomia, che li abilita a derogare od abrogare disposizioni di legge in funzione dell'obiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni, possono adottare misure prevedenti, fermo restando il sistema retributivo di calcolo della pensione, la facoltà di optare per il sistema contributivo a condizioni di maggior favore per gli iscritti, stabilendo, al contempo, la non restituibilità dei contributi legittimamente versati, con abrogazione della precedente disposizione di cui all'art. 21 della legge n. 570/1980".

Un'affermazione di rilievo, quindi, dell'autonomia delle Casse di previdenza privatizzate alle quali viene riconosciuta l'autonomia normativa di derogare od abrogare disposizioni di legge in nome della sostenibilità della gestione. Continuano le motivazioni della sentenza: "(...) *la previsione della non restituibilità dei contributi risulta rispettosa dei limiti dell'autonomia degli enti previdenziali privatizzati e, come tale, idonea ad abrogare tacitamente la contraria previsione della legge 576/1980, del diritto alla resti t u -*

zione dei contributi non utilizzabili ai fini pensionistici. Né può derivarne la lesione dei diritti acquisiti ovvero di legittime aspettative o dell'affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica...".

DIVIETO ED ECCEZIONE

Peraltro, ormai quasi tutte le Casse di previdenza professionali, nell'ambito della loro autonomia, hanno varato il divieto di restituzione dei contributi versati o ristretto fortemente le condizioni che danno diritto alla restituzione medesima. Per quanto riguarda l'Enpav, ad esempio, è stato lo stesso Ministero del Lavoro, nella sua veste di Organo di controllo esterno, a sollecitare il superamento dell'istituto della restituzione dei contributi versati che il Regolamento di Attuazione allo Statuto dell'Ente disciplinava all'art. 17. La previsione della restituzione dei contributi in favore di coloro che non abbiano matu-

rato i requisiti per il diritto a pensione, viene considerata un'eccezione nell'ordinamento, dettata in deroga al principio generale dell'indisponibilità dell'obbligazione contributiva previdenziale, ed in quanto tale non ammessa nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria, ove infatti, vale la regola per cui i contributi versati sono acquisiti alla gestione previdenziale di appartenenza, benché non siano utili ai fini dell'insorgenza del diritto al trattamento pensionistico. È questo il caso dei cosiddetti "silenti", i lavoratori iscritti nel sistema retributivo (che avevano raggiunto, cioè, più di 18 anni di versamenti nel 2005), che, se non hanno raggiunto i 20 anni di anzianità contributiva, hanno perso quanto versato. Stesso destino per i parasubordinati iscritti alla Gestione Separata Inps, se non raggiungono almeno cinque anni di versamenti.

E L'ENPAV?

Ritornando ai veterinari, l'attuale disciplina regolamentare prevede che il professionista che al compimento dei 68 anni di età non abbia maturato il diritto a pensione, ma possa far valere, successivamente al 1° gennaio 1991, un periodo di iscrizione e contribuzione inferiore o uguale a 5 anni, può richiedere il rimborso dei contributi soggetti versati dal 1° gennaio 1991 in poi. qualora gli anni di iscrizione e contribuzione successivi al 1991 siano più di cinque, il veterinario può richiedere all'Enpav la corresponsione di una rendita pensionistica calcolata secondo il metodo contributivo. ●

